

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1370)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1961

### Aumento dell'aliquota d'imposta camerale per alcune Camere di commercio, industria e agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — Le Camere di commercio, industria e agricoltura traggono i mezzi per assolvere i compiti loro demandati principalmente dall'imposta camerale applicata sui redditi di ricchezza mobile di categoria B e su una parte di quelli di categoria C 1, in base ad una aliquota massima stabilita per ciascuna Camera dal regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418, la cui misura va da un minimo di lire 0,45 per cento ad un massimo di lire 2,50 per cento.

Ad eccezione delle aliquote riguardanti le Camere di commercio della Sicilia, che in virtù di una legge regionale sono state aumentate fino al 5 per cento, le aliquote delle altre Camere di commercio sono rimaste invariate nella misura fissata nel 1941 e cioè circa 20 anni orsono, quando le Camere di commercio nemmeno esistevano nella loro attuale struttura e in loro vece operavano i Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia, che avevano attribuzioni ben più limitate.

In tale lungo periodo, mentre da un lato è venuta a mutare la situazione economica di molte provincie, d'altro canto i compiti delle Camere sono notevolmente aumentati e vanno tuttora continuamente estendendosi.

Per non citare che i principali ed i più onerosi e recenti, basterà ricordare la istituzione, presso le Camere, degli albi degli artigiani e delle relative commissioni provinciali e regionali; la pubblicazione degli elenchi ufficiali dei protesti cambiari; la istituzione dei ruoli dei mediatori; la disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici; la disciplina della panificazione, eccetera.

E vanno aggiunti, fra compiti vecchi e nuovi, l'obbligo e la necessità per le Camere di tenere attrezzati gli uffici di statistica — che spesso costituiscono o tendono a costituire veri e propri uffici studio — per tutte le indagini periodiche ed occasionali promosse dall'I.S.T.A.T., dal C.N.E.L., dai Ministeri

economici, anche ai fini dell'attuazione dei piani di sviluppo; la collaborazione intensa e fattiva, sotto svariate forme all'attività del Ministero del commercio con l'estero e con l'I.C.E.; l'ospitalità e i contributi per i consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, per gli enti turistici, per i comitati provinciali della produttività; la collaborazione con gli uffici finanziari in relazione alla legge sulla perequazione tributaria.

Ed ancora: le attribuzioni in materia di magazzini generali e di depositi franchi; la gestione delle Borse valori, delle Borse merci, dei laboratori chimici merceologici e la sempre più frequente istituzione di sale di contrattazione; i complessi e particolarmente onerosi compiti e interventi in materia agricola, forestale e zootecnica, la gestione, o la partecipazione al mantenimento, di istituti o corsi di istruzione professionale, l'organizzazione delle conferenze per gli orari ferroviari, l'accertamento e l'aggiornamento degli usi normativi e commerciali; la formazione dei mercuriali e dei listini dei prezzi, la tenuta del registro delle ditte, eccetera.

Ai predetti compiti vanno aggiunti quelli derivanti dalla legge sulla assicurazione obbligatoria contro le malattie degli esercenti attività commerciali di recente approvazione.

Per assicurare l'espletamento dei sempre più vasti ed impegnativi compiti affidati alle Camere, occorrono, tuttavia, mezzi finanziari adeguati.

Le Camere di commercio delle provincie nelle quali le attività industriali e commerciali sono sviluppate hanno potuto adeguare le loro entrate alle crescenti spese in dipendenza del progressivo aumento dei redditi imponibili di ricchezza mobile e per queste nessun problema finanziario si pone.

Anzi per alcune di dette Camere è stato addirittura possibile ridurre, di anno in anno, le aliquote massime stabilite dal regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418.

Ma di fronte a queste Camere, che sono la maggior parte, ve ne sono altre e cioè quelle delle provincie ad economia meno progredita — ove scarsi si sono rilevati gli aumenti di redditi imponibili — le quali si sono venute a trovare in una difficile situazione finanziaria e con bilanci deficitari.

Ed è appunto per queste ultime che occorre provvedere per assicurare alle stesse i mezzi finanziari per il loro funzionamento.

A tal fine, è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale si propone, a favore delle Camere che si trovano in tale difficile situazione finanziaria, di aumentare, nella misura di lire 0,50, le aliquote massime stabilite dal regio decreto 31 ottobre 1941, numero 1418.

Le Camere di commercio in questione sono quelle di: Avellino (che passerebbe dall'attuale aliquota del 2 per cento a quella del 2,50 per cento), Benevento (dal 2,50 per cento al 3 per cento), Brindisi (dall'1,50 per cento al 2 per cento), Grosseto (dall'1 per cento all'1,50 per cento), La Spezia (dall'1,25 per cento all'1,75 per cento), Lecce (dall'1,50 per cento, al 2 per cento), Macerata (dall'1,50 per cento al 2 per cento), Mantova (dal 0,75 per cento all'1,25 per cento), Matera (dal 2 per cento al 2,50 per cento), Potenza (dall'1,50 per cento al 2 per cento), Reggio Calabria (dal 2 per cento al 2,50 per cento), Rieti (dall'1,80 per cento al 2,30 per cento), Taranto (dall'1,50 per cento al 2 per cento), Teramo (dal 2,25 per cento al 2,75 per cento), Varese (dal 0,50 per cento all'1 per cento), Vercelli (dal 0,50 per cento all'1 per cento).

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

A decorrere dal 1° gennaio 1960, la misura dell'aliquota d'imposta stabilita dal regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418, per ciascuna delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Avellino, Benevento, Brindisi, Grosseto, La Spezia, Lecce, Macerata, Mantova, Matera, Potenza, Reggio Calabria, Rieti, Taranto, Teramo, Varese e Vercelli è aumentata di lire 0,50.